

N. /18 mod . 44 R.g.n.r.



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Reggio Emilia

PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI ex art  
20 l.44/99 e successive modifiche

IL Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento sopra indicato sorto in esito alla denuncia-querela  
presentata per il delitto di cui all'art. 644 c.p.

Rilevato che , a seguito di istanza della persona offesa veniva richiesto al Pubblico  
Ministero procedente di adottare un provvedimento di sospensione dei termini previsto  
dall'art 20 l.44/99, come modificato dalla l.3/2012;

Considerato che l'adozione del provvedimento di sospensione dei termini debba  
necessariamente fondarsi sulla verifica della fondatezza della notizia di reato e  
ritenuto, in particolare, che dalle indagini preliminari debbano emergere elementi  
concreti sulla base dei quali ritenere che il richiedente abbia effettivamente subito le  
pratiche usuarie denunciate,così come espressamente prevede la normativa in esame.

Considerato che, nel caso di specie, detti elementi concreti difettano, non avendo allo  
stato le indagini preliminari al momento comprovato la fondatezza della notizia di  
reato, e non potendosi ritenere sufficiente, sul punto, il contenuto della consulenza  
tecnica di parte allegata alla denuncia medesima  
che per altro l'istituto invocato parrebbe non applicarsi alle usure " bancarie"

Visti gli artt. 14 l.7.3.1996 nr 108 e 20 l. 23.2.1999 nr 44 come modificati dalla legge  
nr 3/2012,

P.Q.M.

rigetta l'istanza di provvedimento di sospensione dei termini previsti dall'art 20.l  
23.2.1999 nr 44.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e la comunicazione all'istante.

Reggio Emilia 31 gennaio 2019

Il Pubblico Ministero  
Dott.ssa Maria Rita Pantani - Sost.